

REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1993

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1652/92 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco in colli per i raccolti 1988, 1989 e 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,

considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1988, 1989 e 1990 sono state fissate restituzioni all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 1652/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3686/92⁽⁴⁾;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il raccolto 1988, e al 30 giugno 1993 per quanto riguarda i raccolti 1989 e 1990; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per consentire l'effettua-

tuazione di queste esportazioni, è opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi dei raccolti 1989 e 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1652/92 è sostituito dal testo seguente:

« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il raccolto 1988, e fino al 31 dicembre 1993 per quanto riguarda i raccolti 1989 e 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 10.